PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE PER L'ISTITUZIONE DI GUARDIE ZOOFILE VOLONTARIE NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Art. 1

Finalità

Depositato in Data 08/04/22 h 11.25

La Repubblica di San Marino riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia degli animali e ne favorisce lo sviluppo per le seguenti specifiche finalità:

- promuovere la conoscenza della zoofilia al fine di educare al rispetto degli animali;
- concorrere con le istituzioni pubbliche alla tutela del benessere degli animali.

A tali fini la Repubblica di San Marino favorisce la formazione di guardie zoofile volontarie.

Art. 2

Istituzione di guardie zoofile volontarie

L'Associazione Sammarinese Protezione Animali (di seguito per brevità denominata semplicemente "APAS") ha la facoltà di istituire guardie giurate volontarie da scegliersi fra i soci che diano sicuro affidamento di serietà e capacità e che intendano eseguire volontariamente servizi di vigilanza sull'osservanza delle leggi relative alla protezione degli animali.

L'APAS deve inviare apposita comunicazione al Segretario di Stato per gli Affari Interni per la nomina di guardie zoofile volontarie.

Il Segretario di Stato per gli Affari Interni nomina con provvedimento le guardie zoofile volontarie previa prestazione di giuramento di rito.

Presso la Segreteria per gli Affari Interni è tenuto l'albo delle guardie zoofile volontarie che sarà altresì trasmesso al Tribunale Unico, al Dipartimento Prevenzione e Sanità Pubblica, al Dipartimento Territorio e Ambiente.

L'espletamento del servizio di guardia zoofila volontaria non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o di lavoro dipendente ed è prestato a titolo gratuito.

Art. 3

Requisiti

Costituiscono requisiti per diventare guardie zoofile volontarie:

- a) aver compiuto la maggiore età;
- b) essere residenti nel territorio della Repubblica di San Marino;

- c) non aver riportato sentenze definitive di condanna per reati contro l'incolumità e la libertà personale, in materia di ambiente e/o maltrattamento di animali, né avere un procedimento penale pendente per tali reati;
- d) avere il godimento dei diritti civili e politici;
- e) essere socio APAS.

Art. 4

Riconoscimento

Ogni guardia zoofila volontaria è munita di tesserino personale e di divisa di riconoscimento al fine di potersi qualificare nell'esercizio dei propri compiti.

Tuttavia, per esigenze di servizio o in caso di palese violazione delle norme in materia di tutela e benessere degli animali, le guardie zoofile volontarie possono svolgere le attività loro demandate in abiti civili esibendo il tesserino di riconoscimento.

L'APAS fornisce a proprie spese il tesserino di riconoscimento, la divisa e i moduli per i verbali; tale materiale in caso di dimissioni, sospensione o revoca, deve essere restituito.

Art. 5

Compiti e poteri delle guardie zoofile volontarie

- 1. Le guardie zoofile volontarie collaborano con le istituzioni e le autorità pubbliche competenti alla vigilanza sull'osservanza delle seguenti norme:
- a) legge 23 Aprile 1991 n.54 "Prevenzione del randagismo, tutela della popolazione canina e della salute pubblica"
- b) Legge 25 luglio 2003 n° 101 "Disposizioni di tutela penale dei diritti degli animali"
- c) Legge 28 ottobre 2004 n.147 "Istituzione del divieto di utilizzare pelli di animali di affezione"
- d) Legge 3 ottobre 2007 n° 108 "Disposizioni sul divieto di sperimentazione animale nella Repubblica di San Marino"
- e) Legge 30 luglio 2012 n.101 "Tutela degli animali da compagnia e dell'incolumità pubblica da cani aggressivi"
- e) Decreto Delegato 10 ottobre 2011 n.162 "Protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate" in riferimento agli articoli riguardanti il benessere degli animali.
- 2. Le guardie zoofile volontarie nel caso in cui accertino illeciti amministrativi possono comminare le relative sanzioni pecuniarie amministrative ai sensi dell'art. 33 della Legge 26 aprile 1989 n. 68
- 3. Le guardie zoofile volontarie dovranno trasmettere ai Dirigenti degli Uffici o Servizi della Pubblica Amministrazione a cui la legge attribuisce la competenza in materia, ai sensi del decreto annuale sulle violazioni amministrative, entro il termine di tre giorni, il verbale di

accertamento contenente le generalità del contravventore, la norma violata e le circostanze dei fatti.

- 4. Il Dirigente dell'Ufficio o Servizio competente della Pubblica Amministrazione provvederà ad emettere la relativa ingiunzione di pagamento. In caso di ricorso da parte del contravventore il Dirigente dell'Ufficio o Servizio competente della Pubblica Amministrazione potrà delegare a partecipare all'udienza prevista, la guardia zoofila volontaria che ha emesso la sanzione.
- 5. Le somme riscosse a fronte di sanzioni pecuniarie amministrative irrogate da parte delle guardie zoofile volontarie andranno a favore del pubblico erario.
- 6. Le guardie zoofile volontarie collaborano con le istituzioni e le autorità pubbliche in caso di reato previsto dall'art 282-bis del Codice Penale nel rispetto delle norme del codice di procedura penale, impedendo che lo stesso venga portato a conseguenze ulteriori.
- 7. Nel caso in cui le guardie ricevano segnalazione di un reato previsto dall'art. 282 bis del C.P. all'interno di una proprietà privata, se non vi è l'autorizzazione dal proprietario ad entrarvi, devono richiedere mandato di accesso elo di perguisizione reale al giudice. Ottenuto il mandato e avvalendosi della presenza delle Forze di ordine pubblico effettuano il sequestro dell'animale quando lo stesso sia sottoposto a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le sue caratteristiche anche etologiche, ovvero sia detenuto in condizioni incompatibili con la propria natura o particolarmente disagiate o qualora questi abbia bisogno di cure veterinarie immediate, o ancora, versi in grave stato di abbandono, il cui protrarsi potrebbe metterlo in pericolo di vita o procurargli sofferenze fisiche e psicologiche. In tal redigono un verbale corredato di eventuali elementi di prova quali: accertamenti, rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose, ivi compresi i rilievi fotografici, riprese video e misurazioni, che verrà trasmesso all'Autorità Giudiziaria competente per le indagini entro 48 ore dal compimento delle stesse. Il giudice procede alla convalida del sequestro nelle 96 ore successive alla ricezione del verbale medesimo. L'animale sarà custodito presso l'APAS o presso strutture idonee o famiglie affidatarie in via temporanea da essa individuate.
- 8. Nei casi di segnalazione di reato ai sensi dell'art.282 bis del C.P. per i quali non sia necessario il mandato di accesso del giudice, in quanto il misfatto non avviene all'interno di proprietà privata o a seguito del consenso del proprietario ad entrarvi, le guardie zoofile volontarie effettuano il sequestro quando ricorrano le condizioni di cui al precedente comma. In tal caso redigono un verbale, che verrà trasmesso all'Autorità Giudiziaria competente per le indagini entro 48 ore dal compimento delle stesse. Il giudice procede alla convalida del sequestro nelle 96 ore successive alla ricezione del verbale medesimo. In tale circostanza le guardie valutano discrezionalmente se agire in autonomia o con il supporto di funzionari della Forze dell'ordine, o infine se chiedere alle Forze dell'ordine medesime di effettuare direttamente le operazioni, comunicando in dettaglio tutte le circostanze del caso e redigendo apposito verbale corredato di eventuali elementi di prova quali: accertamenti, rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose, ivi compresi i rilievi fotografici, riprese video e misurazioni. L'animale sequestrato sarà affidato all'APAS quale custode temporaneo che potrà comunque affidare in via temporanea gli animali sequestrati a famiglie affidatarie.
- 9. In caso di illecito amministrativo all'interno di una proprietà privata, se non vi è l'autorizzazione dal proprietario ad entrarvi, le guardie zoofile volontarie richiedono

immediatamente mandato di accesso e/o perquisizione reale al giudice. Ottenuto il mandato e avvalendosi della presenza della Forze di ordine pubblico, tenute ad eventuale perquisizione reale, comminano le sanzioni previste. La guardia effettua il sequestro amministrativo quando l'animale è detenuto in condizioni incompatibili con la propria natura o qualora questi abbia bisogno di cure veterinarie immediate, o ancora, versi in stato di abbandono il cui protrarsi potrebbe metterlo in pericolo di vita o procurargli sofferenze fisiche e psicologiche. Inoltre effettuano il sequestro amministrativo dell'animale quando non siano rispettate le condizioni minime di benessere previste della Legge 30 Luglio del 2012 n. 101 e a titolo esemplificativo e non esaustivo quando l'animale:

- a) ha quantità insufficiente di cibo e di acqua di sua convenienza;
- b) è relegato in luoghi bui, privi di aria o in un'area con superficie non adeguatamente sufficiente alle sue necessita etologiche;
- c) è detenuto in luoghi in cui la temperatura rilevata è troppo elevata o troppo bassa in relazione alle caratteristiche fisiche ed etologiche della specie;
- d) è detenuto in cattive condizioni sanitarie e/o igieniche;
- e) ha subito interventi chirurgici non curativi vietati ai sensi della Legge 30 Luglio 2012 n.101;
- f) è detenuto senza adeguato riparo dalle intemperie e dall'esposizione solare prolungata e/o è detenuto a catena.
- 10. Nei casi di illeciti amministrativi per i quali non sia necessario il mandato di accesso del giudice, in quanto l'illecito non avviene all'interno di una proprietà privata o a seguito del consenso del proprietario ad entrarvi, la guardia commina le sanzioni previste ed effettua il sequestro amministrativo dell'animale quando ricorrano le condizioni di cui al precedente comma.
- 11. Il sequestro amministrativo avviene anche quando il proprietario o il detentore dell'animale dopo aver ricevuto le sanzioni e le prescrizioni da parte del U.O.S. Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare non vi ottemperi.
- 12. Nell'esercizio delle proprie funzioni le guardie zoofile volontarie non possono essere armate, anche se fossero regolarmente autorizzate al porto d'armi a titolo personale.

Art. 6 (Sospensione e decadenza dall'incarico)

- 1. Con provvedimento del Segretario di Stato agli Affari Interni, su comunicazione dell'APAS, l'incarico di guardia zoofila volontaria può essere sospeso per un periodo massimo di sei mesi in caso di accertata irregolarità nello svolgimento dei compiti assegnati. L'incaricato può essere revocato, ove si tratti di irregolarità particolarmente gravi, ovvero in caso di recidiva dopo la sospensione, o ancora nel caso di persistente ingiustificata inattività.
- 2. La guardia può chiedere in ogni momento la sospensione temporanea dall'incarico o l'interruzione dello stesso in caso di sopravvenuta impossibilità a svolgere le proprie funzioni, dandone comunicazione all'APAS, la quale procederà a darne notizia al Segretario di Stato per gli Affari Interni per l'aggiornamento dell'albo.

- 3. Il successivo venir meno dei requisiti di cui alle lettere b, c, d, e, dell'art. 3 comporta la decadenza dall'incarico di guardia zoofila.
- 4. Durante la pendenza del procedimento penale la guardia è sospesa. La sospensione si trasforma in decadenza nel momento in cui la sentenza di condanna diventi definitiva.

Art. 7 (Sequestro amministrativo e custodia dell'animale)

- 1. A seguito del sequestro amministrativo gli animali vengono affidati all'APAS e trascorso il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione del verbale di sequestro al proprietario o detentore dell'animale senza che sia stato presentato ricorso giurisdizionale al giudice amministrativo di primo grado gli animali sequestrati vengono affidati in via definitiva, tramite una disposizione immediatamente esecutiva dell'U.O.S. Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare, all'APAS che a sua volta potrà affidarli a nuove famiglie.
- 2. Il termine di cui sopra non è interrotto da eventuale ricorso in opposizione. La notificazione del verbale di sequestro è formalizzata direttamente al destinatario al momento del sequestro, se questi non è presente si fa pervenire a mezzo del servizio postale con plico raccomandato A.R. La notifica si considera effettuata alla data di consegna a mano del verbale al momento del sequestro o alla data di consegna del plico al domicilio del destinatario e comunque sotto la data della disposta giacenza da parte dell'ufficiale postale.
- 3. Nel caso in cui il proprietario o detentore dell'animale sequestrato presenti nei termini previsti ricorso giurisdizionale amministrativo, l'APAS quale custode temporaneo può comunque affidare in via temporanea gli animali sequestrati a famiglie affidatarie fino alla sentenza.

Art. 8 (Ruolo Associazione)

- 1. L'APAS coordina il lavoro delle guardie zoofile volontarie e ne è il supervisore.
- 2. L'APAS adotta un regolamento per disciplinare nel dettaglio le modalità operative dei vari tipi di intervento. A titolo meramente esemplificativo in tale regolamento potranno essere previsti dei criteri per la ripartizione del lavoro fra le guardie, le disposizioni di indirizzo circa il comportamento da adottare nel momento in cui si svolgano le indagini e si rilevino le specifiche infrazioni.
- 3. L'APAS organizza corsi di formazione per le guardie zoofile volontarie.
- 4. L'APAS è legittimata a costituirsi parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto ipotesi di maltrattamento di animali.

Art.9 (Entrata in vigore)

La presente Legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.